



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Direzione Affari Generali
e Patrimonio Culturale

Decreto n. del*

* n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico

Area Organi Collegiali Centrali di Ateneo, Normazione Interna e Compliance Normativa - Partecipazioni Esterne
ML/fl
Tit. I/13

Oggetto: Indizione delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi universitari ed extra-universitari per il biennio 2025-2027.

IL RETTORE

Vista la Legge 28 giugno 1977, n. 394, relativa al potenziamento dell'attività sportiva universitaria e in particolare l'art. 2, che stabilisce la composizione del Comitato che sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo delle relative attività;

Vista la Legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 – “Diritto allo studio universitario” e in particolare l'art. 23 bis, che istituisce l'Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario;

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario” e in particolare l'art. 2 (Organi e articolazione interna delle università), comma 2, lettera h), che prevede di garantire una rappresentanza elettiva degli studenti negli organi collegiali, non inferiore al 15% dei componenti;

Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15 marzo 2012 e in particolare l'art. 87 (Rappresentanze studentesche);

Richiamato il “Regolamento per l'elezione delle rappresentanze studentesche negli organi universitari ed extra-universitari”, emanato con Decreto Rettorale n. 185 del 21 gennaio 2021;

Considerato che il mandato delle rappresentanze studentesche negli organi universitari ed extrauniversitari ha durata biennale ed è pertanto necessario rinnovarle in vista del mandato 2025-2027;

Richiamata la deliberazione n. 2/2024/II/3 del 16 dicembre 2024, con la quale il Senato Accademico, su proposta del Consiglio delle e degli Studenti, ha approvato la Tabella delle affinità dei corsi di studio di cui all'art. 5, comma 4, del medesimo Regolamento e, in continuità con le precedenti tornate elettorali, ha previsto che le votazioni per le elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi universitari ed extra-universitari, che si terranno nel 2025, si svolgano con procedura *e-voting*, così come disciplinata dal Capo V (Svolgimento delle operazioni di *e-voting*) del suddetto Regolamento elettorale;

Richiamato, altresì, il comma 2 dell'art. 76 del suddetto Regolamento elettorale, in virtù del quale: “*Per quanto non strettamente attinente alla procedura di e-voting si rinvia a quanto previsto dal Capo I del presente Regolamento; i termini e le scadenze in esso individuate possono subire*

modifiche per un adeguamento della procedura elettorale alle specifiche tecniche del sistema di e-voting. Tali modifiche sono definite nel Decreto Rettorale di indizione”;

DECRETA

Art. 1 - Indizione delle elezioni

Sono indette per il biennio 2025-2027, con procedura *e-voting*, di cui al CAPO V del “Regolamento per l’elezione delle rappresentanze studentesche negli organi universitari ed extra-universitari” (di seguito Regolamento Elettorale), le elezioni delle/dei rappresentanti delle e degli studenti negli organi universitari ed extra-universitari di seguito elencati:

- a) Senato Accademico
- b) Consiglio di Amministrazione
- c) Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario
- d) Comitato Universitario per lo Sport
- e) Consigli di Dipartimento
- f) Consigli di Corso di studio/integrati per laurea triennale, laurea specialistica/magistrale, a ciclo unico e del vecchio ordinamento
- g) Consigli delle Scuole.

È indetta, inoltre, *la consultazione* per le rappresentanze studentesche nel Comitato Unico di Garanzia.

Le elezioni si svolgeranno nelle seguenti date:

24 marzo 2025, dalle ore 9.00 alle ore 21.00;

25 marzo 2025, dalle ore 9.00 alle ore 21.00;

26 marzo 2025, dalle ore 9.00 alle ore 16.00.

Il numero delle/degli studenti regolarmente iscritte/i alla data di indizione delle elezioni è indicato nella tabella allegata (Tabella 1).

Art. 2 - Elettorato attivo

L’elettorato attivo spetta alle/agli studenti di ogni livello, che alla data delle votazioni risultino regolarmente iscritte/i, in corso o fuori corso all’anno accademico corrente, ivi compresi coloro iscritte/i ai corsi di studio di I livello dell’anno accademico precedente in attesa di concludere la carriera nella sessione straordinaria. Spetta, altresì, alle/agli studenti *Erasmus incoming* risultanti dal data base della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti.

Nei casi di doppia iscrizione, la/lo studente è incluso nell’elettorato attivo e può esprimere un solo voto per ogni organo in relazione al quale è prevista la rappresentanza studentesca.

L’iscrizione delle/degli studenti e delle/dei dottorande/i è comprovata dall’inclusione negli elenchi appositamente predisposti per le votazioni e pubblicati ai sensi dell’art. 3 del presente Decreto.

L’elettorato attivo suddiviso, come di seguito indicato, *spetta:*

a) per il Senato Accademico (ripartito in tre collegi ai sensi dell’art. 31, comma 2, del Regolamento elettorale), il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Unico di Garanzia, l’Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario, il Comitato Universitario per lo Sport – ***a tutte/i le/gli studenti dei corsi di laurea triennale, specialistica/ magistrale, a ciclo unico e del vecchio ordinamento, alle/ai dottorande/i, nonché alle/agli studenti Erasmus incoming.***

b) per i Consigli di Dipartimento - ***a tutte/i le/gli studenti dei corsi dipartimentali di laurea triennale, specialistica/magistrale, a ciclo unico e del vecchio ordinamento.***

Nel caso di corsi interdipartimentali le/gli studenti esprimono un voto per il Dipartimento capofila del corso di studio a cui sono iscritte/i.

c) per i Consigli di corso di studio/integrati (laurea triennale, specialistica/magistrale, a ciclo unico e del vecchio ordinamento), ***a tutte/i le/gli studenti iscritte/i ai corsi corrispondenti.***

d) per i Consigli delle Scuole - ***a tutte/i le/gli studenti iscritte/i ai corsi di laurea triennale, specialistica/magistrale, a ciclo unico e del vecchio ordinamento afferenti alla Scuola.***

Art. 3 – Divulgazione elenchi elettorato attivo

Gli elenchi provvisori dell'elettorato attivo sono consultabili, a far data da ***venerdì 7 febbraio 2025*** sul portale di Ateneo alla pagina dedicata alle Elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi universitari ed extra-universitari per il biennio 2025-2027 (<https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/elezioni/elezioni-studentesche-2025-rappresentanti-negli-organi-universitari>).

Le elettrici/gli elettori sono tenute/i a controllare gli elenchi e, qualora pur risultando regolarmente iscritte/i non risultino incluse/i, devono segnalarlo inviando una mail a votazioni@unito.it ***entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 28 febbraio 2025.***

L'Ufficio, fatti i dovuti accertamenti, darà immediato riscontro.

Avverso la decisione dell'ufficio è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale ***entro le ore 12.00 martedì 4 marzo 2025.*** La Commissione Elettorale decide, in via definitiva, entro ***venerdì 7 marzo 2025.***

Gli ***elenchi definitivi*** sono pubblicati ***entro lunedì 10 marzo 2025.***

Art. 4 – Elettorato passivo

Per tutti gli organi collegiali nell'ambito dell'elettorato attivo, l'elettorato passivo è riservato alle/agli studenti di ogni livello iscritte/i ai rispettivi corsi per la prima volta, e non oltre il primo anno fuori corso, nonché alle/agli studenti iscritte/i ai corsi di studio di I livello dell'anno accademico precedente, in attesa di concludere la carriera nella sessione straordinaria, che dichiarino, per iscritto, di voler proseguire gli studi in uno dei corsi di laurea magistrale attivati dall'Ateneo e a condizione, a pena di decadenza, che risultino regolarmente iscritte/i a tale corso nell'anno accademico successivo a quello di conseguimento della laurea.

Nessuna elettrici/nessun elettore può presentare la propria candidatura per più di uno dei seguenti Organi: Senato Accademico (ripartito in tre collegi ai sensi dell'art. 31, comma 2, del Regolamento elettorale), Consiglio di Amministrazione, Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario, Comitato Universitario per lo Sport, Comitato Unico di Garanzia, e, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma,

Nessuna elettrici/nessun elettore può presentare la propria candidatura per più di due dei seguenti Organi: Consiglio di Dipartimento; Consiglio di corso di studio/integrati (laurea triennale, specialistica/magistrale, a ciclo unico e del vecchio ordinamento); Consiglio delle Scuole.

Ai fini dell'elezione delle/dei rappresentanti nei Consigli di corso di studio la candidatura è da intendersi per tutti i Consigli di corso di studio affini; ***a tal fine è comunque necessaria la presentazione della lista per i corsi affini.***

Le affinità dei Consigli di corso di studio, ai soli fini elettorali, sono definite nella *Tabella delle affinità dei corsi di studio* di cui all'art. 5, comma 4, del Regolamento elettorale.

Nei casi di doppia iscrizione a corsi di studio afferenti a Dipartimenti diversi, la/lo studente, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, potrà presentare la propria candidatura in uno solo dei Consigli di Dipartimento, in uno solo dei Consigli delle Scuole.

Ai fini dell'elezione delle/dei rappresentanti nei Consigli di Dipartimento, per i Dipartimenti in cui il numero complessivo delle/degli iscritte/i ai corsi di studio afferenti ai medesimi sia inferiore al numero complessivo degli eligendi moltiplicato per cinque, possono presentare la propria candidatura le/gli studenti iscritte/i a corsi di studio interdipartimentali, a condizione che il Dipartimento per il quale si presenta la candidatura sia uno dei Dipartimenti di riferimento del corso di studio a cui è iscritta/o la/lo studente, ai sensi dell'art. 21, comma 2, dello Statuto.

Il mandato, di durata biennale, in un organo è rinnovabile per una sola volta.

Art. 5 - Presentazione delle liste

La presentazione delle liste deve avvenire tramite apposita procedura web, a pena di decadenza, **entro e non oltre le ore 12 di martedì 4 marzo 2025**. Le modalità operative per la presentazione e la sottoscrizione delle liste saranno pubblicate nell'apposita sezione del portale di Ateneo dedicata alle elezioni: <http://www.unito.it/ateneo/organizzazione/elezioni>.

Ogni gruppo delle/degli studenti che intende presentare una lista deve depositare il nome e, eventualmente, il motto (o il simbolo). Non è ammessa la presentazione da parte di altri gruppi di nomi e contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza e notoriamente usati da altri gruppi all'interno dell'Università, oppure riproducenti soggetti religiosi.

La/Il presentatrice/presentatore di lista:

- può sottoscrivere la lista (in mancanza di sua sottoscrizione non sarà computata/o tra le/i sottoscrittrici/sottoscrittori);
- non può candidarsi.

Le liste presentate nell'ultima elezione che mantengono lo stesso simbolo, la stessa denominazione e lo stesso organo per cui intendono presentarsi non necessitano della raccolta delle sottoscrizioni, **ma dovranno in ogni caso essere presentate come sopraindicato**. Nel caso di corsi di studio individuati come affini ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Elettorale, il requisito dell'identità dell'organo deve sussistere per almeno uno dei corsi.

Per **le liste non presenti nell'ultima votazione e per le liste presentate, ma con simbolo o denominazione cambiati, devono essere raccolte**, nell'ambito dell'elettorato attivo dei rispettivi organi, **le sottoscrizioni di:**

- a) almeno 50 elettrici/elettori **non candidate/i**, complessivamente raccolte per tutti i seguenti organi, comma 2, lettera a), dell'art. 4 del Regolamento Elettorale: *Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Comitato Unico di Garanzia, Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario, Comitato Universitario per lo Sport;*
- b) almeno 20 elettrici/elettori **non candidate/i** per i *Consigli di Dipartimento*, comma 2, lettera b) dell'art. 4 del Regolamento elettorale);
- c) almeno 5 elettrici/elettori **non candidate/i** per i seguenti organi, comma 2 lettere c) e d) dell'art. 4 del Regolamento elettorale: *Consigli di corso di studio/integrati (laurea triennale, specialistica/magistrale, a ciclo unico e del vecchio ordinamento), Consigli delle Scuole.*

Le sottoscrizioni raccolte per il Consiglio di un singolo corso di studio valgono anche per i Consigli dei corsi di studio individuati come affini.

Nessuna elettrici/nessun elettore può sottoscrivere la presentazione di più liste per uno stesso Organo.

I manifesti delle liste e delle/dei candidate/i sono pubblicati sul portale di Ateneo, almeno dodici giorni prima delle elezioni.

Entro 5 giorni dalla presentazione delle candidature, la Commissione Elettorale verifica la candidabilità e l'eleggibilità della/del candidata/o; avverso tale decisione è ammessa la presentazione di ricorso almeno 10 giorni prima della data delle votazioni. La Commissione Elettorale decide, in via definitiva, almeno 5 giorni prima delle votazioni.

Art. 6 – Numerazione delle liste

Ogni lista viene iscritta nel manifesto elettorale con il numero assegnato mediante sorteggio.

Art. 7 – Sistema elettorale

Le elezioni si svolgono sulla base di liste fra loro concorrenti, a sistema proporzionale, con un numero di candidate/i non superiore al triplo del numero degli eligendi per i seguenti organi: Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario, Comitato Universitario per lo Sport, e

con un numero di candidate/i non superiore al doppio del numero degli eligendi per i seguenti organi: Consiglio di Dipartimento, Consiglio di corso di Studio/integrati (laurea triennale, specialistica/magistrale, a ciclo unico e del vecchio ordinamento), Consigli delle Scuole.

Le/gli elettrici/elettori possono esprimere:

1 preferenza per l'elezione delle/dei rappresentanti nei seguenti organi: Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario, Comitato Universitario per lo Sport e per la consultazione relativa al Comitato Unico di Garanzia;

al massimo 3 preferenze per l'elezione delle/dei rappresentanti nei seguenti organi: Consiglio di Dipartimento, Consiglio di corso di studio/integrati (laurea triennale, specialistica/magistrale, a ciclo unico e del vecchio ordinamento), Consiglio delle Scuole.

Art. 8 - Propaganda elettorale

Le/I Direttrici/Direttori di Scuola o Dipartimento, su richiesta delle/dei candidate/i, possono sospendere le lezioni nei 10 giorni antecedenti le votazioni per un massimo di due ore al giorno, in orario da concordarsi tra ciascuna/o Direttrice/Direttore e le/i candidate/i appartenenti alle diverse liste e comunque per non più di 10 ore complessive e non più di un'ora per ogni lista che partecipa solo alle elezioni del Consiglio di Dipartimento e del Consiglio di Corso di Studio e di tre ore per ogni lista che si presenti negli Organi Centrali (non cumulabili).

In ogni edificio universitario sono messi a disposizione appositi spazi, ben visibili, riservati esclusivamente all'affissione di manifesti elettorali.

Sul portale di Ateneo è messo a disposizione uno spazio da dedicare alla pubblicazione dei programmi elettorali delle liste. A tal fine, a partire dalla data di pubblicazione del manifesto elettorale, a seguito della verifica sulla candidabilità e la eleggibilità delle/dei candidate/i da parte della Commissione Elettorale, ed **entro le ore 12,00 di venerdì 21 marzo 2025**, sarà possibile inviare i programmi elettorali all'indirizzo votazioni@unito.it. È ammessa la pubblicazione di un unico documento (formato pdf) per ciascuna lista da presentare. L'ufficio provvederà tempestivamente alla loro pubblicazione.

Nei giorni delle votazioni è vietato qualsiasi atto di propaganda elettorale presso gli spazi dell'Ateneo e dell'Ente Universitario per il Diritto allo Studio.

Art. 9 – Numero delle/degli elette/i

Si eleggono:

- a) n. 6 rappresentanti per il Senato Accademico dell'Università (ripartito in tre collegi ai sensi dell'art. 31, comma 2, del Regolamento elettorale);
- b) n. 2 rappresentanti per il Consiglio di Amministrazione dell'Università;
- c) n. 6 rappresentanti per l'Assemblea regionale degli Studenti per il diritto allo studio universitario;
- d) n. 4 rappresentanti per il Comitato Universitario per lo Sport;
- e) per i Consigli di Dipartimento, il numero minimo intero di rappresentanti che soddisfa la percentuale prevista dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento, comunque in misura non inferiore al 15% della composizione totale dell'organo;
- f) per i Consigli di Corso di studio/integrati di laurea triennale, specialistica/magistrale, a ciclo unico e del vecchio ordinamento, il numero minimo intero di rappresentanti che soddisfa la percentuale prevista dal rispettivo Regolamento, comunque in misura non inferiore al 15% della composizione totale dell'organo;
- g) per i Consigli delle Scuole, il numero minimo intero di rappresentanti che soddisfa la percentuale prevista dal rispettivo Regolamento, e comunque in misura non inferiore al 20% della composizione totale dell'organo.

La tabella contenente il numero degli eligendi di cui alle lettere e), f) e g) sarà pubblicata al momento dell'indizione delle elezioni sul portale di Ateneo alla pagina dedicata.

Le/gli elette/i al Senato Accademico saranno ugualmente suddivise/i tra i sotto indicati raggruppamenti:

- a) Collegio 1 elegge due rappresentanti; l'elettorato è composto da:
 - le/gli studenti dei corsi di studio che hanno come dipartimento capofila uno tra i seguenti Dipartimenti: Lingue e letterature straniere e culture moderne; Psicologia; Filosofia e scienze dell'educazione; Studi storici; Studi umanistici;
 - le/gli studenti Erasmus incoming;
 - le/i dottorande/i afferenti agli stessi Dipartimenti.
- b) Collegio 2 elegge due rappresentanti; l'elettorato è composto da:
 - le/gli studenti dei corsi di studio che hanno come dipartimento capofila uno tra i seguenti Dipartimenti: Interateneo di Scienze, progetto e politiche del territorio; Management "Valter Cantino"; Scienze economico-sociali e matematico-statistiche; Culture, politica e società; Economia e statistica "Cognetti de Martiis"; Giurisprudenza;
 - le/i dottorande/i afferenti agli stessi Dipartimenti;
- c) Collegio 3 elegge due rappresentanti; l'elettorato è composto da:
 - le/gli studenti dei corsi di studio che hanno come dipartimento capofila uno tra i seguenti Dipartimenti: Scienza e tecnologia del farmaco; Chimica; Fisica; Informatica; Matematica "Giuseppe Peano"; Scienze della Terra; Scienze della vita e biologia dei sistemi; Biotecnologie molecolari e scienze per la salute; Neuroscienze "Rita Levi Montalcini"; Oncologia; Scienze chirurgiche; Scienze cliniche e biologiche; Scienze della sanità pubblica e pediatriche; Scienze mediche; Scienze agrarie, forestali e alimentari; Scienze veterinarie;
 - le/i dottorande/i afferenti agli stessi Dipartimenti.

Art. 10 - Modalità di svolgimento delle elezioni

Le elezioni si svolgono con procedura *e-voting*. Ogni elettrici/elettore vota per mezzo di idoneo dispositivo elettronico che abbia nella propria disponibilità. Saranno predisposti locali dotati di postazioni informatiche, dove le/gli elettrici/elettori sprovvisti di idonei *device* potranno votare.

Tali locali non costituiscono seggio elettorale, pertanto non si applicano al loro interno le norme del Capo II: Svolgimento delle operazioni del seggio del Regolamento elettorale. La loro ubicazione sarà indicata sul portale di Ateneo, nell'apposita pagina dedicata alle elezioni.

Il sistema non consente di esprimere il voto per persone che non siano inserite nella lista, né la possibilità di rendere nullo il voto. Fra le scelte possibili è prevista la scheda bianca.

L'elettrici/elettore può esprimere le proprie preferenze fino al numero massimo previsto per ciascun organo. Compiute le operazioni di voto, all'elettrici/elettore è richiesto di confermare il voto espresso e di chiudere la sessione di voto.

Art. 11 – Scrutinio e proclamazione degli eletti

Lo scrutinio informatizzato è pubblico; sarà garantita la massima partecipazione alle operazioni di scrutinio attraverso modalità che saranno rese note attraverso la pubblicazione sul portale di Ateneo.

Al termine delle operazioni di scrutinio informatizzato viene redatto un verbale, che viene trasmesso alla Commissione Elettorale per i compiti di competenza di cui all'art. 30 del Regolamento Elettorale.

Entro 3 giorni dalla pubblicazione dei risultati dello scrutinio, sono ammessi ricorsi sulla regolarità delle operazioni elettorali alla Commissione Elettorale, che decide su di essi entro 7 giorni e, contestualmente, proclama le/gli elette/i.

Entro 3 giorni dalla data di conclusione dei lavori della Commissione Elettorale sui ricorsi di cui al comma precedente, avverso le decisioni della Commissione Elettorale, è ammesso ricorso, in seconda istanza, alla Commissione Elettorale d'Appello, che decide entro 7 giorni.

Art. 12 – Incompatibilità degli incarichi

Le/gli studenti che facciano parte del personale dell'Università, ove risultino elette/i in uno stesso Organo, sia come rappresentanti delle/degli studenti sia come rappresentanti di altra categoria, dovranno optare per uno dei due incarichi.

Art. 13 – Costituzione Commissione Elettorale e Commissione Elettorale d'Appello

Almeno trenta giorni prima dell'inizio delle elezioni il Rettore, con proprio decreto, nomina la Commissione Elettorale e la Commissione Elettorale d'Appello, ai sensi degli artt. 8 e 33 del Regolamento Elettorale. Le riunioni delle Commissioni possono svolgersi in modalità telematica.

Al fine della individuazione della rappresentanza studentesca nelle Commissioni, di cui al comma precedente, il Consiglio delle e degli Studenti, nel rispetto delle minoranze, deve comunicare ***entro e non oltre venerdì 7 febbraio 2025:***

- per la Commissione Elettorale: cinque membri effettivi e due componenti supplenti - nell'ambito dell'elettorato attivo, non candidati, né rappresentanti di lista;

- per la Commissione Elettorale d'Appello: tre membri effettivi e due componenti supplenti - nell'ambito dell'elettorato attivo, non candidati, né rappresentanti di lista.

Art. 14 – Modalità per la presentazione dei ricorsi alla Commissione Elettorale e alla Commissione Elettorale d’Appello

I ricorsi alla Commissione Elettorale devono essere indirizzati alla/al Presidente della Commissione Elettorale e presentati a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), inviata dall’indirizzo PEC del ricorrente all’indirizzo ateneo@pec.unito.it, indicando come oggetto: **“Elezioni UNITO - Ricorso alla Commissione Elettorale”**.

In subordine, i ricorsi anzidetti potranno essere consegnati “a mano” presso la Sezione Organi Collegiali Centrali di Ateneo, piano IV - Via Verdi, n. 8 - Torino, dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 8.30 – 12.30 /14.30 – 16.00.

I ricorsi alla Commissione Elettorale d’Appello sono indirizzati alla/al Presidente della Commissione Elettorale d’Appello e presentati a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), inviata dall’indirizzo PEC del ricorrente all’indirizzo ateneo@pec.unito.it, indicando come oggetto **“Elezioni UNITO - Ricorso alla Commissione Elettorale d’Appello”**.

In subordine, i ricorsi anzidetti potranno essere consegnati “a mano” presso la Sezione Organi Collegiali Centrali di Ateneo, piano IV - Via Verdi, n. 8 - Torino, dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 8.30 – 12.30 / 14.30 - 16.00.

Non è ammessa altra modalità di presentazione dei ricorsi.

Art. 15 – Coordinamento delle operazioni elettorali

Il coordinamento delle operazioni elettorali è affidato alla Sezione Organi Collegiali Centrali di Ateneo della Direzione Affari Generali e Patrimonio Culturale, ubicata in Via Verdi, n. 8 -Torino. Il Responsabile del procedimento è il Dott. Massimiliano Lauria.

Eventuali comunicazioni possono essere inviate all’indirizzo mail: votazioni@unito.it. Il procedimento elettorale si concluderà entro 90 giorni con il provvedimento di nomina delle/degli elette/i.

Art. 16 – Durata del mandato e sostituzione

Le/gli elette/i durano in carica due anni.

Qualora in corso di mandato una/un rappresentante si dimetta o venga a cessare per qualsiasi causa, ivi compresa la perdita dei requisiti di eleggibilità, subentra la/il candidata/o prima/o tra le/i non elette/i, nell’ambito della stessa lista. Sono fatti salvi i casi delle/degli elette/i che conseguano la laurea di I livello in corso di mandato e che dichiarino per iscritto di voler proseguire gli studi in uno dei corsi di laurea magistrale attivati dall’Ateneo e a condizione che risultino regolarmente iscritte/i a tale corso nell’anno accademico successivo a quello di conseguimento della laurea, a pena di decadenza.

Qualora la lista delle/dei subentranti sia esaurita, la/il Presidente dell’Organo collegiale del quale deve essere integrata la componente studentesca procede a bandire le elezioni suppletive. La/il nuova/o eletta/o cessa dalla carica alla scadenza del mandato della/del rappresentante o delle/dei rappresentanti al cui posto è subentrata/o.

Art. 17 – Trattamento dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si informa che Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Torino, con sede legale in Via Verdi n. 8, 10124, Torino, (dati di contatto: indirizzo pec: ateneo@pec.unito.it - indirizzo mail: rettore@unito.it) nella persona del rappresentante legale: il Magnifico Rettore pro tempore.

L’Università degli Studi di Torino tratterà i dati personali, conferiti dalle/dai candidate/i, e i dati personali del corpo elettorale per le finalità istituzionali di gestione della procedura elettorale, attraverso soggetti previamente autorizzati. I dati sono altresì trattati attraverso procedure

informatiche: per la fase della presentazione delle candidature, dal Consorzio CINECA, e per la fase della votazione on line, dall'operatore ELIGO ID Technology S.r.l., entrambi nominati quali Responsabili Esterni del Trattamento, e da personale di supporto alla configurazione del sistema. Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio, a pena di esclusione, ai fini del corretto espletamento della procedura.

Le/gli interessate/i (i soggetti a cui si riferiscono i dati) possono esercitare i diritti sui dati previsti dagli artt. 16-21 del Regolamento privacy europeo n. 679 del 2016. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Università attraverso l'invio di specifica istanza - ad oggetto: "*diritti privacy*" - alla Direttrice della Direzione Affari Generali e Patrimonio Culturale a cui afferiscono i dati, all'indirizzo di posta elettronica *direzione.affarigenerali@unito.it*.

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer (DPO) è contattabile all'indirizzo di posta elettronica: *rpd@unito.it*.

Le/gli interessate/i hanno diritto, nei casi previsti dalla normativa, di presentare reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (per informazioni: www.garanteprivacy.it).

I dati sono trattati per il tempo necessario per l'espletamento della procedura elettorale e conservati per finalità di documentazione amministrativa per sempre; i soli dati di contatto sono conservati per la durata del mandato negli organi universitari ed extra-universitari.

Art. 18 – Norma finale

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente Decreto Rettorale di indizione si fa rinvio al Regolamento Elettorale e alle pagine dedicate alle elezioni del portale di Ateneo.

Tutte le volte in cui, nel presente decreto di indizione, si fa riferimento al portale di Ateneo, si rinvia al seguente link: <https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/elezioni>.

IL RETTORE

(Prof. Stefano GEUNA)

(documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs n.82/2005)

Visto: La Direttrice della Direzione
Affari Generali e Patrimonio Culturale,
(Dott.ssa Adriana BELLI)

(documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs n.82/2005)

TABELLA 1

Dipartimento	A.A 2024/2025
	Iscritti attivi
BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E SCIENZE PER LA SALUTE	605
CHIMICA	1.616
CULTURE, POLITICA E SOCIETA'	8.090
ECONOMIA E STATISTICA "COGNETTI DE MARTIIS"	1.350
FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE	6.695
FISICA	1.416
GIURISPRUDENZA	8.346
INFORMATICA	3.112
INTERATENEIO DI SCIENZE, PROGETTO E POLITICHE DEL TERRITORIO	86
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE E CULTURE MODERNE	5.404
MANAGEMENT	8.255
MATEMATICA "GIUSEPPE PEANO"	1.059
NEUROSCIENZE "RITA LEVI MONTALCINI"	134
ONCOLOGIA	146
PSICOLOGIA	3.214
SCIENZA E TECNOLOGIA DEL FARMACO	1.471
SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI	2.009
SCIENZE CHIRURGICHE	836
SCIENZE CLINICHE E BIOLOGICHE	2.003
SCIENZE DELLA SANITA' PUBBLICA E PEDIATRICHE	2.599
SCIENZE DELLA TERRA	316
SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI	4.604
SCIENZE ECONOMICO-SOCIALI E MATEMATICO-STATISTICHE	2.359
SCIENZE MEDICHE	4.105
SCIENZE VETERINARIE	1.306
STUDI STORICI	3.314
STUDI UMANISTICI	7.949
TOTALE STUDENTI	82.399
TOTALE DOTTORANDI	1.066